

Sottrazione fraudolenta: la natura fraudolenta delle operazioni compiute

di [Gianfranco Antico](#)

Pubblicato il 22 Marzo 2021

Analisi del reato di sottrazione fraudolenta alle imposte: un recente sentenza di Cassazione afferma che, per la sussistenza di tale reato, è necessario che sia adeguatamente illustrato il requisito della natura fraudolenta delle operazioni compiute, che non può essere ritenuta implicita nella sola idoneità degli atti a mettere in discussione la possibilità di recupero del credito da parte dell'Erario.

Sottrazione fraudolenta: il caso

La Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città con la quale l'imputato era stato condannato, alla pena di anni uno di reclusione, perché ritenuto responsabile del reato di sottrazione fraudolenta di cui all'art. 11 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per avere compiuto atti fraudolenti idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione delle imposte mediante l'alienazione di due immobili, in data 08/04/2011 e 29/06/2011.

Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, rilevando, in particolare, che la Corte d'appello avrebbe disatteso il dictum delle Sezioni Unite n. 12213 del 2018, che ai fini della configurazione del reato contestato, hanno affermato che non è sufficiente la semplice idoneità dell'atto ad ostacolare l'azione di recupero del bene da parte dell'Erario, essendo necessario il compimento di atti che, nell'essere diretti a questo fine, si caratterizzino per la loro natura simulatoria o fraudolenta.

La corte territoriale avrebbe ritenuto connaturata alla natura degli atti di alienazione la dimostrazione della fraudolenza.



NdR: Potrebbe interessarti anche...

[Cenni sul reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte](#)

Il pensiero della Cassazione

Per la Corte, ([sentenza n. 4425 del 4/2/2021 Terza Sezione penale della Corte di Cassazione](#)) tale specifica doglianza è fondata.

Osservano, in apertura, gli Ermellini che attraverso l'incriminazione della condotta prevista dall'art.11, del D.Lgs.n.74/2000, il legislatore ha inteso evitare che il contribuente si sottragga al suo dovere di concorrere alle spese pubbliche creando una situazione di apparenza tale da consentirgli di rimanere nel possesso dei propri beni fraudolentemente sottratti alle ragioni dell'erario (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 36290 del 18/05/2011, *"secondo cui l'oggetto giuridico del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte non è il diritto di credito del fisco, bensì la garanzia generica data dai beni dell'obbligato, potendo quindi il reato configurarsi anche qualora, dopo il compimento degli atti fraudolenti, avvenga comunque il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori"*).

Parimenti la giurisprudenza della Corte è ormai consolidata nel ritenere la natura di reato di pericolo concreto della fattispecie in esame (cfr. Sez. 3, n. 35853 del 11/05/2016, che ha affermato che il delitto in questione è reato di pericolo, integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare - secondo un giudizio "ex ante" - l'attività recuperatoria della amministrazione finanziaria; nonché, Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016).

Quanto alla condotta del reato, accanto all'alienazione simulata, il legislatore ha individuato l'ulteriore condotta del compimento di «*altri atti fraudolenti*

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento